



GIORNALE

DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XVI

A 15. NOVEMBRE 1818.

(N. 117) *Si comunica il Sovrano Rescritto con cui si dispone che dove non esistono Deputazioni Sanitarie, i Magistrati Municipali, fatti' astrazione da questa qualità, ne esercitino le funzioni come altrettanti Deputati Straordinarij.*

Trapani li 2. Novembre 1818.

L' INTENDENTI

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e Deputazioni locali di salute pubblica della Valle.

Signori

Essendosi sottomesso al Re il dubbio del modo come dovessero affidarsi le funzioni di Deputati di salute, in quei Comuni ove non esistessero Deputazioni locali, e dove per lo addietro si trovano le medesime cumulate ne' Magistrati Municipali, la M. S. con rescritto de' 24 Ottobre che comunico loro si è dignata di risolvere, che provvisoriamente i componenti de' Magistrati Municipali ne assumino l'incarico, fatta astrazione da questa qualità, e come altrettanti Deputati straordinarij interini.

L' Intendente BARONE PASTORE

Il Segr. Gen: FRANCESCO FORTUNATO

Dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni mi si é parteci-
 pato il seguente Real Rescritto --- Eccellenza Ho rassegnato al Re
 il contenuto nel suo foglio de' 28 dello scorso mese, col quale fa-
 cendomi conoscere, che in molti Comuni marittimi di cotesti Reali
 Dominj non esistono Deputazioni di Salute, e che le loro funzioni
 sono cumulativamente esercitate dalle medesime Autorità Muni-
 ciali corrispondenti, V. L. chiede la norma da tenersi per la
 esecuzione dell'ultimo Sovrano Rescritto, in cui vien disposto, che
 questi due rami debbono rimaner sempre, e scrupolosamente distinti.
 La M. S. si é degnata di comandare, che in quei Comuni in cui
 attualmente non esistono Deputazioni di Salute le Autorità Muni-
 ciali continuano provvisoriamente ad esercitarne le funzioni.
 Gli incaricati di servizio sanitario marittimo, e di servizio sanita-
 rio interino rimarranno pero sempre separati, e distinti nella lor parte
 esecutiva, e nelle loro attribuzioni, a tenore dell' Articolo terzo del-
 le Istruzioni Sovrane comunicate a' 9 dello scorso mese.
 E' mente di S. M. che le autorità Municipali non esercitino le
 funzioni di Deputati di salute per effetto del loro carattere di Auto-
 rità Municipali, ma come altre tanti sudelegati straordinari, ai qua-
 li é internamente affidato questo ramo di pubblica Amministrazione.
 Trattandosi poi di stabilir di pianta le Deputazioni di salute ne'
 luoghi, ove attualmente non esistono, la M. S. si riserva di sanzio-
 nare un regolamento generale, acciò vi si provvegga uniformemente in
 tutta l'Isola come si pratica in questa parte de Reali Dominj.
 Partecipo alla Eccellenza vostra questa Sovrana disposizione pel
 corrispondente adempimento. --- Napoli 21 Ottobre 1818.
 Ed io nel Real nome lo comunico a lei per l'adempimento.
 Palermo 26 Ottobre 1818.

Firmato --- MAR HESE FERRERI

(N. 118) Si fa conoscere che i certificati per gli uomini di mare re-
 chiesti dalle istruzioni, che fan seguito alla legge di naviga-
 zione debbono in questi Reali Dominj rilasciarsi da
 Sindaci Comunali, o Magistrati Municipali

attuali, ove i primi non trovansi
ancora istillati.

116

Trapani li 9. Novembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, e Magistrati Municipali della Valle

Signori

Avendomi S. E. il Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente Generale sulle providenze provocate dal Capitano di fregata Cavalier Tommasi risulato che i certificati richiesti dall'articolo 71. delle Istruzioni de' 7. Agosto corrente anno annesse alla legge di navigazione de' 30 Luglio si fossero rilasciati da' Capi dei rispettivi Magistrati Municipali, fino alla elezione de' Sindaci, io ne comunico loro il tenore per l'intelligenza e per l'esecuzione ne' casi analoghi.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

IL Capitano di fregata Cavalier Tommasi, incaricato dell'allistamento marittimo in questa parte de' Reali Domini, ha fatto presente che mancando in Girgenti il Sindaco Comunale, l'allistamento di cui si tratta non avea ancor potuto avere vi il suo principio, da poiche secondo l'articolo 71 delle Istruzioni de' 7. Agosto annesse alla legge di navigazione de' 30 Luglio corrente anno, in piede della fecc di battesimo dell'uomo di mare devosi dal Sindaco del Comune attestare la condizione.

Quindi esso Cavaliere Tommasi in conseguenza di tutto questo, e del dubbio che anche in altre parti detti Sindaci Comunali potessero ancor mancare, ha chieste le opportune providenze, onde nei luoghi marittimi non vengha ritardato l'allistamento summentovato.

Essendosi per tanto reso conto di tutto a S. A. R. il Luogotenente Generale, la R. A. S. ha ordinato che le operazioni commesse dalla Legge di navigazione ai Sindaci Communalis, s'intantocche que-

216

sti non saranno eletti, si adempiano dai capi dei rispettivi Magistrati Municipali. Di ordine della R. A. S. lo partecipo a lei Sing Intendente perchè ne disponga lo adempimento nella Valle di sua dipendenza.
Palermo 7 Novembre 1818.

Firmato --- MARCHESE FERRETI

(N 119) Si comunica il Real Decreto con cui S. M. ha stabilmente fissato il modo da spedirsi i passaporti così per l'interno che per l'estero.

Trapani li 9 Novembre 1818

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, e Deputati di polizia locale della Valle.

Signori

AVENDO S. M. con Real Decreto de' 19. Ottobre corrente anno definito il modo secondo il quale debbano spedirsi i passaporti tanto per l'interno de' suoi Reali Dominj, quanto per l'estero, io ne comunico loro il tenore, per intelligenza e perchè ciascuno vi si uniformi nella parte che lo riguarda

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

PER rendere più facile ne' nostri reali dominj la spedizione de' passaporti, tanto per l'interno, che per l'estero;

118

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. In tutti i nostri domini i passaporti per l' interno del regno saranno spediti dagli Intendenti e da' Sottintendenti, anche a coloro che dalle provincie al di qua passano nelle Valli al di là del Faro, e *viceversa* colla riserva, che tali passaporti saranno spediti dal prefetto di polizie nella città di Napoli, e dall' avvocato fiscale nella città di Palermo, finché non sia colla installata la direzione di polizia.

ART. 2. Dalla real Segreteria di Stato e Ministero degli affari esteri saranno mandati de' passaporti agli Intendenti e sottintendenti de' reali domini al di qua del Faro, per rilasciarli agli individui che li richiederanno nelle rispettive provincie e distretti per passare all' estero.

Per la città e provincia di Napoli continuerà a darli il Ministero degli affari esteri.

ART. 3. Saranno pure mandati dalla stessa real Segreteria e Ministero di Stato degli affari esteri de' passaporti al Ministero di Stato esistente presso il Luogotenente generale de' reali domini al di là del Faro, il quale ne riterrà una parte per rilasciarli agli individui della Città e Valle di Palermo, che li richiederanno per passare all' estero, ed un' altra parte la distribuirà agli Intendenti e sottintendenti delle altre Valli al di là del Faro, per rilasciarli agli individui che ne faranno loro la richiesta nelle rispettive Valli e distretti per passare all' estero.

ART. 4. Tanto il Segretario di Stato Ministro residente presso il Luogotenente generale, quanto gli Intendenti e sottintendenti delle provincie al di qua, e delle Valli al di là del Faro, dovranno sottoscrivere i passaporti per l' estero colla formola: *per lo Ministro degli affari esteri.*

ART. 5. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri e della polizia generale, ed il Ministero di Stato esistente presso il Luogotenente generale de' reali domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 19. Ottobre 1818.

Firmato, FERDINANDO

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari esteri

Il Segretario di Stato
Ministro Cancilliere

Firmato, MARCHESE DI CIRCELLO

Firmato, MARCHE E TOMMASI

Publicato in Napoli nel dì 24 di Ottobre 1818.

(N. 120) *Trovandosi in parte già installati i novelli Ufficiali Municipali si dilucidano le disposizioni contenute nel Real Decreto degli 11 Ottobre 1817., e nelle istruzioni successive, per l' esatto adempimento delle rispettive incombenze.*

Trapani li 26. Ottobre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, Eletti, e Decurioni della Valle.

Signori

Per esecuzione delle disposizioni contenute negli statuti del novello sistema di amministrazione civile in parecchi Comuni della Valle trovansi già installati i novelli Ufficiali delle amministrazioni comunali, e vanno sollecitamente ad esserlo quelli de' rimanenti.

Le funzioni dei medesimi ancorche presi tutte insieme corrispondono presso a poco a quelle esercitate per lo addietro dagli Amministratori delle Comuni già usciti, o che vanno ad uscire, pure offrono sensibile variazione nel dettaglio, la cui ragione è principalmente riposta, primo nella marcata divisione delle rispettive attribuzioni de' componenti il corpo Amministrativo. secondo nella centralizzazione degli sforzi individuali nel Sindaco, come direttore, e capo dell' amministrazione medesima.

Questi motivi, uniti a quello di da essersi S. M. conservati gli onori, ed i titoli legittimamente loro concessi, mi ha determinato a dilucidare con precisione gli obblighi e le funzioni di ciascuno, nulla contribuendo tanto a rendere utile i lavori parziali, quanto il non farne perdere la maggior parte in collisioni, e nulla inducendo timore in equivoci, quanto l'abitudine contratta specialmente allora che si conservano le antiche denominazioni.

Il Sindaco, comechè si denomini in alcuni Comuni col titolo di Senato il capo amministrativo, esser dichiarato il capo della stessa per lo capo secondo del titolo terzo degli statuti, è quello che solo firma tutta la corrispondenza riguardante l' amministrazione sudetta sia colle autorità superiori, sia con ogni altro funzionario. Della stessa guisa negli Uffici la parola sarà sempre portata al Sindaco con che in tutti i casi, ne quali occorrerà far menzione di tutto il corpo am-

ministrativo si userà il titolo di Senato in quei comuni a cui trovasi concesso tale onore.

Il Sindaco è quello che legalizza tutti gli atti dell'amministrazione comunale, a meno che particolari Decreti, e Leggi non ne abbiano ad altri conferita l'attribuzione. Quindi tutte le copie che si rilasciano dalla Cancellaria Comunale, i ricevuti a tallone, i fogli di passo le fedi di battesimo, i processi verbali che si formano dagli Eletti, e d' altri Ufficiali ed impiegati dell'amministrazione porteranno sempre il visto del Sindaco.

Il Sindaco è quello che solo è ordinatore de' fondi del Comune, come il solo che moralmente è contabile, che è quanto dire soggetto al rendimento del conto morale a tenore del Real Decreto. Niun mandato sarà quindi tratto sul cassiere per quals voglia spesa da altri, all'infuori del solo Sindaco. Il Sindaco è quello in fine che giudica delle controvvenzioni di polizia urbana, e rurale a norma delle leggi, Decreti, e regolamenti, all'infuori di quelle che la legge conferisce al primo Eletto tutte le volte che sieno colte in flagranti, come sarà designato qui appresso.

Nei casi quindi ne' quali il Sindaco dee giudicare delle medesime il primo Eletto vi ista le parti di pubblico ministero, e data le sue conclusioni, ossia farà le sue domande a norma del disposto dalle leggi, Decreti, regolamenti, ed ordinanze, ed il Sindaco proferra la sua decisione, che sarà registrata dal Cancelliere in un registro all'oggetto, e firmata dal Sindaco e dal Cancelliere medesimo.

Il Sindaco amministrando il patrimonio comunale di cui è contabile, gli atti tutti si faranno in sua presenza, e saranno regolati a norma delle istruzioni sull'incanto pubblico, e dalle delucidazioni date col fascicolo 7. del giornale di questa Intendenza.

In quanto alle copie delle deliberazioni decurionali, esse come è detto nel fascicolo 6. del giornale di questa Intendenza medesima saranno firmate dal Sindaco, che è il Presidente del Decurionato, e dal Segretario del Decurionato medesimo.

Gli Eletti sono all'immediazione del Sindaco, per essere suoi collaboratori, per valersi di loro consigli in tutte le operazioni le più difficili dell'amministrazione, e per rimandare a' medesimi una parte di quei lavori, che tutti non potrebbero esser portati da un solo. La legge oltre a ciò ha espressamente dichiarato che una parte della polizia amministrativa appartenga al primo Eletto visto il bisogno di addeberne ad un solo la cura di dettaglio.

Le cure amministrative di un Comune complicate per se stesse comandano quindi di trar profitto di quegli ajuti, che la legge ha

avvedutamente voluto apprestate all' amministrazione. Essi agiranno di concerto, si divideranno con armonia i lavori, si riuniranno per centralizzare i risultati, e faranno in modo che tentano al conseguimento del bene pubblico, unico scopo, che ottenuto formerà il vero elogio degli amministratori.

Ciò premesso, il primo Eletto, oltre delle incombenze, che di accordo col Sindaco ricevera dal medesimo, potrà conformemente allo spirito del Real Decreto, ed alla fiesca legge de' 12 Dicembre che dee tenersi presente su questo proposito per disposizione di S. M., vigilare alla esecuzione delle leggi, decreti, e regolamenti riguardanti la polizia urbana, e rurale. E quindi per ora, per ciò che concerne i regolamenti locali, esso si limiterà a far eseguire i bandi, e le disposizioni vigenti, riguardo al buon ordine delle piazze, e degli edifizj, alla nettezza delle strade, e ad altri oggetti di pubblica sicurezza.

Come del pari sino che le istruzioni promesse nell' articolo 248 del detto Real Decreto non fisseranno la parte che i Sindaci, gli Eletti, ed i Giudici locali dovranno prendere nella esecuzione de' regolamenti di polizia urbana, e rurale internamente potrà il primo Eletto in questo ramo secondo le intenzioni manifestate da S. M. in tutti i incontri regolarsi colle vedute della legge del 12. Dicembre 1816. anche perche il più o il meno che se gli conferisse, rientrando nelle attribuzioni del Sindaco, l' Eletto le disimpegnerebbe allo stesso tempo come suo collaboratore.

Generalmente in tutte le controvenzioni di polizia urbana e rurale il primo Eletto potrà vigilare, perche i regolamenti sieno eseguiti, e ne' casi d' infrazione ne redige processo verbale, il quale è trasmesso al Sindaco, onde ne giudichi, intese le domande dell' Eletto stesso che vi sostiene le voci del pubblico Ministero.

V' ha però dei casi in cui l' utile dell' amministrazione esige un procedimento anche più pronto, tutte le volte che i controventori sieno colpiti dal primo Eletto in flagranti, poichè in caso diverso rientrano nella regola generale. Tali casi sono i seguenti

1. Contro i venditori di commestibili guasti, corrotti, o altrimenti nocevoli, o di qualità, e peso inferiore a quello che si è convenuto nell' appalto.

2. Contro i venditori che usino pesi, e misure non zeccate, o mancanti.

3. Contro quelli che in controvenzione degli stabilimenti di polizia Urbana vendessero commestibili senza permesso dell' Autorità pubblica o a prezzo maggiore dell' assisa.

122
4. Contro quelli che senza autorizzazione prescritta dai regolamenti di polizia diano spettacoli pubblici, o esercitino alberghi, Osterie, Feste, Cantine, e simili, e tengono aperte queste ultime, oltre l'ora fissata dall'autorità pubblica.

Per ciò in ciascuna delle controvenzioni contenute ne' quattro medesimi articoli, il primo Eletto potrà infliggere le multe sole comminate da' regolamenti, redigendone corrispondente processo verbale, che vistato dal Sindaco sarà rimesso al cassiere in copia conforme, per servigli al titolo nella esazione della multa.

Un registro sarà poi tenuto nella Cancelleria Comunale secondo l'annesso modello, onde in esso sia scritta la controvenzione e la multa imposta, ove una multa esatta non trovisi nel medesimo registrata, l'esazione sarà reputata arbitraria, e punita corrispondentemente.

Il secondo Eletto non ha funzioni determinate dalla legge, fuori quelle di essere il collaboratore del Sindaco e di supplire ne' casi d'impedimento tanto il Sindaco che il primo Eletto. Ciò non pertanto nella prima qualità potrà utilmente occuparsi di vigilare, onde il Cancelliere porti regolarmente la corrispondenza e l'Archivio. Non potendo il sindaco, senza attrassare il grande dell'Amministrazione badare ai dettagli della scrittura, egli ajuterà lo stesso nel decretare le carte del Comune, nel fare che i vari registri di contabilità, e di corrispondenza siano portati in ordine, nel prender conto dalla cancelleria della esecuzione di tutti i lavori ordinati dall'Intendente, e nel richiamare l'attenzione del Sindaco su tutti gli abusi che potessero introdursi sia nella Cancelleria medesima sia nell'Amministrazione del Comune.

Oltre degli indicati ajuti, la legge specialmente ne' grandi comuni, dà al Sindaco delle Deputazioni, nominate secondo l'articolo 229 del Real Decreto, onde lo assistano nella direzione, e viggilanza di particolare ramo di amministrazione comunale. Tali potrebbero essere i dazi esatti in economia, i pubblici lavori Comunali, la illuminazione, la distribuzione dell'acque della Città, e simili.

Queste Deputazioni però debbono centralizzare i di loro travagli nelle mani del Sindaco. Esse ne viggilano l'esecuzione, firmano gli stati corrispondenti giusta le istruzioni da darsi nell'occorrenza per quei casi che lo esigeranno: ma gli atti di appalto, ma gli esiti, ma questi stati medesimi dovranno essere firmati, o vistati dal Sindaco, a norma della legge, di modo che tutto formi unica amministrazione. Ciò s'intende di tutte quelle Deputazioni per quei rami che formano parte del patrimonio sia attivo, o passivo della comune. In quanto poi

alle particolari amministrazioni tanto filiali che no, ed a quelle, che ancorchè parte una volta del comune, pure ne sono state legalmente smembrate, cioè che abbiano stato discusso a parte, senza che l'Amministrazione Comunale vi prenda ingerenza diretta, si eseguirà quanto è prescritto nelle Istruzioni de' Sindaci, e degli Eletti in adempimento dello Art. 108 del Real Decreto, e propriamente negli articoli 7. 45. 46. e 47. delle stesse.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

1811
Estrazione di...

N. d'Ordine	Nome e Cognome	Qualità della controvenzione	Epoca	Multa	Osservazioni
	B. MARIANI				

1811

B. MARIANI

124
(N. 121) Si danno ulteriori regolamenti per l'amministrazione delle
Deputazioni de' progetti.

Trapani li 19. Novembre 1817.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, Decurionari, e Deputazioni locali de' Progetti della Valle.

Signori

Con due mie Circolari de' 6 del caduto mese di Settembre inserite nel XII fascicolo del giornale di questa Intendenza sotto i num. 91 e 92 io feci conoscere a tutti i Magistrati Municipali, e Deputazioni dei Progetti della Valle, che alle facoltà, ed attribuzioni della Deputazione Generale residente in Palermo, essendo succedute in forza del novello sistema Amministrativo gl'Intendenti era necessario rannodare, e rendere convergente al sistema necessario l'amministrazione de' progetti, e quindi i travagli delle rispettive Deputazioni locali.

Io allora da un lato presi conto de' componenti le Deputazioni, e della spesa mensile che portan per impiegati, e per oggetti di scrittojo o dettati dall'atto le regole, come esitare legalmente, ciocche si dee per mantenimento a' Progetti.

Debbo qui dire ad encomio dei pochi Comuni, che vi hanno adempito, che la maggior parte delle Deputazioni locali hanno trascurato un così interessante lavoro. Io torno quindi ad affrettarlo, prevenendole, che ove i travagli generali ordinati con dette due mie circolari, e i travagli mensili periodici, anche prescritte colle stesse siano trascurate ulteriormente, io spedirò a carico degli oscitanti uno, o più compagni d'arme fino a che non mi siano spediti, oltre alle multe che provocherà dal Consiglio giusta l'articolo 165 del Real Decreto degli 11 Ottobre 1817.

Intanto inculcando maggiormente l'adempimento di quanto ritrovo di aver antecedentemente disposto, a fine di riunir sempre più all'Amministrazione del comune le Deputazioni locali, e renderne così più

semplice il sistema, prescrive

135

1. Le Deputazioni de' progetti regoleranno le loro sedute, e la loro corrispondenza in conformità di quanto mi trovo di aver disposto per tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza colla circolare inserita nel fascicolo XI del Giornale di questa Intendenza sotto il N. 85

Essi vi si atterreranno strettamente sotto la loro più stretta responsabilità, e nella corrispondenza risponderanno nel primo Distretto con me direttamente, e negli altri co' rispettivi Sotto-Intendenti i quali si dirigeranno a me dandomi conto de' lavori particolari d'ogni uno colle loro osservazioni.

2. Le dette Deputazioni non hanno che la vigilanza e la cura sopra la classe infelice di questi Bambini, onde non periscano, e non sieno abbandonati all'azzardo. Essi terranno per norma nell'esercizio di questa facoltà le istruzioni generali della Deputazione Generale del 1817 a tutte le altre disposizioni, che l'Intendenza ha date, e crederà dare di tempo in tempo a misura delle circostanze. Tutti i casi dubbj, tutte le alterazioni di spese, e le modificazioni di esse non possono esser prese dalle Deputazioni da per loro. Essi sono limitate a farne il progetto per mezzo del Sindaco al rispettivo Decurionato, il quale vi delibera come per tutti gli altri oggetti di amministrazione comunale e me ne rimette la deliberazione per l'uso prescritto dalla legge

3. Nella mia circolare de' 6 Settembre numero 92 io trovai utile di divisare nel modello numero primo il farvi conoscere a carico di chi si mantengono i Progetti nei rispettivi comuni, cioè se del patrimonio comunale o di qualche pio stabilimento. E' essenziale che ciò sia precisamente indicato. Intanto per modo di regola, ove il patrimonio Comunale supplisce a questo esito le Deputazioni uniformandosi al prescritto nell'articolo terzo e seguente della detta mia circolare rimetterà al magistrato municipale rispettivo un consimile dello stato mensile, che dovranno rimettere a me affine che dietro la mia autorizzazione il Sindaco, o chi provvisoriamente ne fa le veci possa trarre il corrispondente mandato sul casere, e questi farne l'esito in corrispondenza di quanto è prescritto nella circolare della contabilità Comunale inserita nel XI fascicolo del giornale di questa Intendenza sotto il N. 88

4. Gli acconti previsti nell' Art. 1 di detta Circolare di N. 92. saranno passati alla Deputazione sopra richiesta delle stesse, sempre però al di sotto dell'esito effettivo del mese, con mandato del Sindaco per anticipazione.

Il mandato a compimento farà eseguito nel modo stabilito nell'articolo precedente, in modo che tutto il calcolo su lo stato mensi-

le dell'effettivo importo, e quello dell'anticipazione si spedisca quello di saldo.

5 Io mi riservo di dare le disposizioni per modo di contabilità di quelle Deputazioni che ricevono i fondi altrimenti che dal patrimonio Comunale cioè a dire da qualche pio stabilimento, viste le particolari circostanze del modo con cui queste sovvenzioni si effettuano.

6 Io non lascerò mai in fine d'inculcare alle Deputazioni rispettive così le visite e riunioni mensili prescritti dalle dette generali istruzioni, come l'adempimento degli stati semestrali. Questi ultimi scorsi sei mesi saranno immediatamente spediti nel primo Distretto a me, e negli altri Distretti al sotto Intendente con tutte le relazioni prescritte dalle generali Istruzioni, e colle fedî corrispondenti distese dagli Uffiziali, che nel novello sistema son succeduti ai Maestri Notari, e Detentori Municipali. Ciascun Sottotendente poi avrà cura di apporvi le sue osservazioni distinte, e rimettermeli per l'uso corrispondante.

7 Infine essendo essenziale, che il mantenimento de' progetti non soffra attrasso, io prevengo ciascuna Deputazione, e Magistrato Municipale, che ove per incuria, o per altro colpevole motivo permettano che ciò avvenga, adottero contro di essi le più severe misure di rigore.

Mi accusino rispettivamente la ricezione della presente, e ne curino più sollecito adempimento, di cui sua Alteza Reale il Luogotenente Generale con real Rescritto de' 12 Ottobre corrente anno, mi ordina la precisa esecuzione.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

327

(N 122) Si comunicano i Reali Decreti de' 18. Novembre corrente
anno su l' abolizione della Suprema Deputazione Generale
di salute pubblica, e nomina della Commissione
provvisoria.

Trapani 1. Dicembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, e Deputazioni Straordinarie Interine
di salute pubblica della Valle.

Signori

COMUNICO loro due Reali Decreti del dì 18. passato mese di
Novembre, con uno di S. M. ha cretuto proprio nella sua
saggezza di abolire la Suprema Deputazione di salute pubblica re-
sidente in Palermo creando in sua vece una Commissione provviso-
ria; e col' altro di nominare i membri componenti la Commis-
sione sudetta, onde ne prendano conoscenza, e vi si uniformino
per la parte che li riguarda.

L' Intendente
BARONE PASTORE
Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUMATO

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA DUCA DI PARMA
PIACENZA CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Volendo assicurare con un sistema provvisorio il servizio della pub-

blica salute ne' nostri Dominj al di là del Faro, finché non sia ivi stabilito un piano completo di organizzazione, uniforme a quello, che ha luogo in questa parte de' Nostri Stati.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari interni

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART 1

La Suprema Deputazione Generale di Salute esistente nella Città di Palermo rimane abolita.

ART 2

Una commissione provvisoria, composta di sette individui, uno de' quali funzione a da presidente, assumerà tutti gli incarichi, ed altre funzioni finora sostenute della Deputazione.

ART 3

Alla immediatazione di questa Commissione vi sarà una facoltà Medica composta di quattro professori.

ART 4

Il presidente della Commissione avrà tutta la corrispondenza, e la parte amministrativa del servizio. Apparterrà agli altri membri coll' intervento della facoltà medica, la parte deliberativa su tutte le misure generali, che la garanzia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze.

ART 5

Uno dei suddetti membri funzionerà provvisoriamente da Ispettore, ed in caso d'impedimento del presidente ne prenderà la firma. Un altro da Segretario Generale.

ART 6

Un nostro Decreto determinerà il soldo, e gli emolumenti, che dovranno esser accordati ai membri della soprintendenza, e del Magistrato di salute, allorché saranno istituiti: determinerà pure i fondi, da' quali debbono esser tratti.

ART 7

La esecuzione del servizio Sanitario sarà regolata secondo i principj da noi prescritti colle nostre risoluzioni de' 13 Settembre e 21 Ottobre corrente anno.

ART 8

La Deputazione di Salute della città di Messina sarà mantenuta provvisoriamente nello esercizio delle sue attuali funzioni.

ART 9

La novella Commissione ci presenterà pe' canali corrispondenti tutti gli elementi necessarj al piano di organizzazione, che dovremo stabilire.

ART 10

Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari interni e l' **Mi-**
nistero di Stato, residente nei nostri Dominj al di là del Faro, sono
incaricati della esecuzione del presente Decreto

Napoli 18 Novembre 1818

Firmato --- **FERDINANDO**

Il Segretario di Stato Ministro degli
affari interni. Il Segretario di Stato
Ministro di Marina

Firmato -- **DIEGO NASELLI**

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere

Firmato -- **MARCHESE TOMMASI**

Copia Conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

MARCHESE TOMMASI

Certificato Conforme

Il Segretario di Stato Ministro

DUCA GUALTIERI

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

**RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.**

**INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il nostro Decreto di questo giorno, col quale abbiamo crea-
ta una Commissione provvisoria incaricata del servizio di Salute pubbli-
ca nei nostri Dominj al di là del Faro

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli
affari interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. I.

Sono nominati membri componenti tal commissione

Il Principe di campo Franco

Il Cav. Palermo

D. Ercole Naselli

Il Duca di Caccamo D. Antonino de Spucches Brancoli

Il Marchesino Merlo

Il Barone D. Michele Coniglio

D. Gio. Battista Guccia, e de Maria.

ART. II.

Assumerà le funzioni di Presidente il Principe di Campo Franco; quella d' Ispettore il Marchesino Merlo, e quella di Segretario Generale il Barone D. Michele Coniglio

ART. III

Il Nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, e il Ministero di Stato, residente nei nostri Domini al di là del Faro, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto

Napoli 18 Novembre 1818

Firmato --- FERDINANDO

Pel Segretario di Stato Ministro degli affari interni. Il Segretario di Stato

Ministro di Marina

Firmato -- DIEGO NASELLI

Il Segretario di Stato

Ministro Cancelliere

Firmato -- MARCHESE TOMMASI

Copia Conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

MARCHESE TOMMASI

Certificato Conforme

Il Segretario di Stato Ministro

DUCA GUALTIERI

(N. 133) Si comunica il ¹³² Real Decreto del 1 Ottobre corrente anno, con cui si dà all' Intendenza Generale dell' esercito la facoltà di delegare i Consigli delle Intendenze Civili nella formazione degli appalti militari.

Trapani li 20. Novembre 1818

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, e Decurionati della Valle.

Signori

COMUNICO loro il Real Decreto del 1. Ottobre corrente anno, col quale S. M. attendendo a questa parte de' Reali Domini cioè che trovansi disposto per quelli di Napoli coll' articolo 1. del Real Decreto de' 14. Maggio 1817, ha accordata al Consiglio della Intendenza Generale dell' Esercito la facoltà di delegare i Consigli Civili e le Sottintendenze per la formazione de' contratti militari.

E comeche trovo utile di riunire in unica raccolta le disposizioni principali riguardanti questa sorta di appalti, così ho creduto proprio di aggiungere al seguito di detto Real Decreto, il Real Decreto de' 14. Maggio 1817, le istruzioni approvate da S. M. pe' contratti sudetti, il Real Decreto degli 11. Luglio 1817. riguardante le cauzioni da darsi dagli appaltatori militari, e le ampliamenti successivamente accordate a siffatta disposizione co' Decreti de' 13. Marzo e 20. Agosto corrente anno.

I Signori Sottintendenti soprattutto se ne penetreranno, onde possano all' uopo adempirne esattamente il contenuto.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

F E R D I N A N D O I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
 INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA. PIACENZA CASTRO ec.
 GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale, Comandante in Capo
 l' Armata. Abbiamo risoluto di *Decretare e Decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ACCORDIAMO indefinitamente al Consiglio della Intendenza Generale dell' Esercito la facoltà di delegare i Consigli Civili, e le Sottintendenze, per la formazione de' contratti relativi al Servizio dell' Armata nelle provincie. facoltà concessagli fino al 31 Dicembre corrente anno, coll' articolo 1 del Decreto del 15 Maggio 1817. a norma del quale saranno regolate le ulteriori delegazioni.

ART. 2. I nostri Ministri delle Finanze, e degli affari interni, il Ministro esistente presso il Luogotenente Generale ne' Dominj oltre il Faro, ed il Capitan Generale Comandante in Capo l' armata, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Napoli 1. Ottobre 1818

Firmato FERDINANDO

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firmato MARCHESI TOMMASI

Per copia conforme

Il Capitan Generale Comandante in Capo

Firmato NUGENT

F E R D I N A N D O ¹³⁹ I

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA. PIACENZA CASTRO ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VOLENDO dare una maggiore facilitazione agli attendenti agli appalti delle imprese relative ad assicurare i servizi del nostro reale esercito che avranno la loro esecuzione ne' nostri Dominj al di qua, e al di là del Faro.

Visto il disposto di alcuni articoli del regolamento sull' amministrazione militare da noi approvato a' 18 di Dicembre 1816 e delle istruzioni sulla Tesoreria di Sicilia, facienti seguno al nostro Decreto de' 10 Marzo ultimo,

sulla proposizione del Capitan Generale organizzatore del ramo militare

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Il Consiglio della Intendenza Generale dell' esercito allorchè crede esser vantaggioso per gl' interessi della nostra Tesoreria Generale il fare effettuare i contratti pel servizio del nostro esercito stazionati nelle rispettive provincie presso i Consigli delle Intendenze delle provincie, è autorizzato a farlo per tutto il corso del corrente anno, e nel venturo anno 1818 accordando noi dispensa agli stabilimenti generali da noi sanzionati.

ART. 2. Ne' Consigli delle Intendenze provinciali, allorchè si riuniranno per un tale oggetto, interverranno i Commissarij di guerra residenti ne' Capi luoghi delle provincie, o chi ne farà le veci, e vi eserciteranno le funzioni di nostri Commissarij.

ART. 3. I Commissarij di guerra sono responsabili della più scrupolosa, ed esatta esecuzione di tutti i regolamenti, statuti, ed istruzioni che saranno fatti, o che verranno da noi approvati, ovvero che si emaneranno dal Consiglio della Intendenza dell' esercito sulle licitazioni per le contrattazioni militari.

ART. 4. Siccome i Consigli d' Intendenza nelle provincie vengono per questo atto surrogati al Consiglio della Intendenza generale

dell' esercito, così osserveranno essi le stesse formalità, liturgie, e formole, che si serbano in tali incontri da quest' ultimo Collegio.

ART. 5. I contratti stipulatisi da' Consigli delle Intendenze provinciali non saranno validi, ne potranno aver vigore se non se dopochè saranno stati discussi in linea definitiva, e sanzionati dal Consiglio della Intendenza generale dell' esercito al quale col regolamento de' 18. di Dicembre 1816 abbiamo affidata la stipola delle contrattazioni tutta derivante dall' economico reggime militare.

ART. 6. All' oggetto di averci il dovuto tempo per la regolare formazione degli appalti pel servizio della nostra Armata, i Commessarij di guerra, alle di cui cure sono affidati i diversi rami dell' amministrazione militare, ciascuno per la parte, che rispettivamente le riguarda, debbono quattro mesi prima, che termina il tempo fissato in un contratto qualunque, provocare presso l' Intendenza generale dell' esercito gli ordini necessari per devenirsi alla solennizzazione del novello contratto, che deve al primo succedere.

Per le contrattazioni poi, che debbonsi novellamente fare, la sudetta dimanda di ordini, dovrà eseguirsi colla più grande anticipazione possibile.

ART. 7. Pe' contratti, che riguardano i servizi delle armi del genio, e dell' artiglieria, di qualunque natura essi sieno, e che al pari di tutti gli altri debbonsi fare, e presso il Consiglio generale dello esercito, e presso quelli delle Intendenze provinciali, le nozioni particolari di mestieri, di cui si potrà aver bisogno per la loro ultimazione, verranno richieste a' rispettivi ispettori generali, direttori, e sottodirettori delle armi stesse.

ART. 8. Pe' contratti che avranno per oggetto l' assicurazione de' servizi in delle principali piazze del nostro regno, le quali possono trovarsi per la loro posizione topografica molto distante da' Capoluoghi delle provincie, e che dall' Intendenza generale dell' esercito si ritenga più vantaggioso di ultimarli sopra luogo, è autorizzato di farsi finalizzate nelle rispettive Sottintendenze, ove assisteranno i Commessarij di guerra incaricati dell' amministrazione militare della piazza, o della provincia, nei di cui territorio essa si trova, cogli attributi, ed obblighi stessi indicati negli articoli 2 e 3 del presente Decreto.

ART. 9. I contratti poi da stipularsi ne' nostri Dominij al di là del Faro saranno solennizzati presso quelle vice-intendenze a' termini dell' articolo 5. delle istruzioni facenti seguito del nostro Decreto de' 10 di Marzo ultimo, relative alla scrivania di razioni, pagatoria, e controloria così stabilite.

235
ART. 10. Per que' contratti che dovranno avere la loro esecuzione nelle Valli lontane dalla Capitale di quei domini, potrà esserne dal vice-Intendente, e dalle autorità prescritte nel precitato articolo 5 delle succennate istruzioni delegata la sollemnizzazione in segreti locali, finche il sistema della Intendenza e Sottintendenze non sia stabilito in quella Parte de' nostri Domini.

ART. 11. Le altre disposizioni contenute nel presente Decreto sono comuni a' contratti da stipularsi in Sicilia.

ART. 12. I nostri Ministri delle Finanze, degli Affari interni, il Ministero assistente presso il Luogotenente Generale in Sicilia, ed il nostro Capitan Generale organizzatore del ramo militare, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Portici 14 Maggio 1817

Firmato --- FERDINANDO --- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere --- Firmato MARCHESE TOMMASI --- Il Capitan Generale --- Firmato NUGENT --- Certificato conforme --- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere --- MARCHESE TOMMASI.

ISTRUZIONI

Per Consigli delle Intendenze Civili, i quali sono chiamati dal Decreto de' 14. Maggio 1817, a far le veci del Consiglio d'Intendenza Generale dell'Esercito per l'ultimazione de' Contratti per le gestioni militari.

IL Consiglio della Intendenza generale dell'Esercito visto il Decreto de' 14 Maggio 1817 col quale è autorizzato a delegare i consigli della Intendenza civile delle provincie a fare le sue veci nella ultimazione de' contratti relativi alle gestioni militari, i quali non possono solennizzarsi nel suo seno

Volendo d'altronde dare a questi consessi una norma sicura, ed uniforme, alla quale dovranno attenersi in così fatte circostanze nella seduta de' sette del corrente mese di Luglio ha compilata la seguente Istruzione

Art. 1. I consigli delle Intendenze provinciali non potranno occuparsi della sollemnizzazione dei contratti militari, per qualunque siasi ramo dell'economico regime dell'armata, che in seguito di una formola, e precisa delegazione del Consiglio della Intendenza generale dell'esercito.

Art. 2. Tali delegazioni verranno rimesse ai Signori Commissarij

di guerra, ed Intendenri di ciascuna provincia dal Sig. Intendente generale dell'esercito.

Art. 3. Ricevutosi dalle suddette autorità le delegazioni precitate, si riunirà il rispettivo consiglio, e datagli comunicazione di esse si dovrà a prescegliere il consigliere delegato per la ricezione delle offerte, e si fisseranno i termini della loro ammissione.

Art. 4. Di questa scelta ne sarà firmato un atto, che sarà firmato dal presidente del consiglio, dal segretario generale, o da chi ne fa le veci, e dal commissario di guerra,

Art. 5. Gli atti della chiusura del termine di ricezione verranno firmati dal consigliere delegato, dal segretario generale, e dal commissario di guerra. Lo stesso metodo si terrà per tutti gli atti del nuovo formolario, che va a sottoporsi alla sanzione Sovrana, nei quali si richiedono le firme dell'Intendente generale dell'esercito, la quale sarà rimpazzata da quella dell'Intendente della provincia dal Segretario generale, dai consiglieri delegati, ed altri individui.

Art. 6. Formato l'atto della chiusura del termine per la ricezione delle offerte, l'Intendente convocherà il consiglio, il quale si occuperà della prescelta di quella sommissione, sulla quale la solennità dell'asta dovrà aprirsi.

Art. 7. Il metodo da tenersi in siffatte circostanze sarà il seguente.

Il Sig. Intendente della provincia presenterà al consiglio un atto legale, contestante le mercantili del genere corrente in giornata, nei mercati del capo luogo della provincia, che si vuole acquistare vendere, o appaltare.

Conosciutosi il costo positivo di un genere qualunque, a questo si aggiungerà l'ammontare delle spese, a cui dove il fornitore per effetto della sua intrapresa andar soggetto, ed un discreto beneficio a suo vantaggio, si addizioneranno insieme tutti questi lavori, e stabilirà il totale assoluto del costo del genere da somministrarsi.

Da questo si sottrarranno le somme de' benefici intrinsecamente uniti alle forniture istesse, e così si avrà finalmente il prezzo approssimativo a cui si può liberare l'appalto.

Questo prezzo sarà messo in confronto con quelli richiesti in ciascheduna sommissione, e si darà la preferenza a quella, che più vi si approssima, se il di cui oblatore riunisca maggiori gradi di moralità, e più conoscenza del servizio, che va ad imprendere.

Art. 8. Di tale operato se ne formerà un atto legale, rivestito delle firme dell'intero consiglio, non che del commissario di guerra, o documento, che ai termini dell'articolo 24 del regolamento de' 5 Aprile 1817 dovrà essere inserito, e far parte integrale del verbale, contestante la solennizzazione della stipola del contratto.

Art. 9. Tutti i documenti vennero firmati dal Sig. Intendente generale dell'esercito.

Art. 9 I Consigli delle Intendenze civili, ed in particolare i Signori Commissari del Re, i quali ai termini dell'articolo 3 del Decreto de' 4 Maggio 1817 sono chiamati responsabili della più scrupolosa, ed esatta esecuzione dei regolamenti vigenti, non si permetteranno veruna alterazione degli statuti, leggi, istruzioni, modelli di contratti ec. ec., che si trovano in vigore per diversi servizi dell'amministrazione militare.

Art. 10 La corrispondenza, che i Consigli delle Intendenze civili saranno per avere per tutto ciò che è relativo agli appalti delle gestioni militari l'avranno coll' Intendente generale dell'esercito, e sarà firmata dal rispettivo Intendente, e dal Commissario del Re.

Il primo di questi opporrà la sua firma alla dritta, alla sinistra poi vi sarà quella dell'altro funzionario.

Art. 11 Allorquando da questa corrispondenza possa risultare una variazione ai disposti de' regolamenti, ovvero ai patti dei modelli de' contratti in vigore, essa sarà nel suo originale comunicata al Consiglio intero riunito, e sarà inserita nel verbale costituente la solennità della stipula del contratto.

Art. 12 Per partiti delle sussistenze, i quali dovranno ultimarsi in alcune provincie del regno, onde assicurare questo servizio pel corso del prossimo anno cioè dal primo Settembre 1817; al 31 di Agosto 1818 i Signori Intendenti delle provincie, si occuperanno immediatamente, dopo la ricezione delle dovute delegazioni, di promulgare i debiti affissi, e di occuparsi di tutte le formalità preparatorie per la solennità delle candelie.

Art. 13 Resta stabilito inoltre secondo le supreme decisioni, che tali appalti abbiano fra le altre le seguenti condizioni, le quali saranno dettagliate nei pubblici manifesti che anderanno a diramarsi. Esse sono: primo la durata di questi appalti è fissata al periodo di un solo anno, da correre dal primo Settembre 1817 a tutto il 31 Agosto 1818 inclusivo.

2. I pagamenti risultanti da queste forniture, si effettuiranno con cambiali discadenze periodiche su i ricevitori generali delle provincie.

3. Le cauzioni saranno accettabili, se siano in beni fondi, ovvero in biglietti di tenuta, da valere come cambiali, rilasciate o da ricchi proprietari, o da noti negozianti. Le cauzioni non dovranno mai esser minori della fornitura di un mese.

Art. 14 Il modello di contratto delle sussistenze approvato da S. M. sotto la data di 31 Maggio ultimo servirà di norma alle condizioni di questi appalti.

Art. 15 I patti di massima del sudetto modello sono inalterabili, quelli variabili potranno modificarsi, secondo che le circostanze lo richiederanno, salvo sempre però la previa autorizzazione del Consiglio generale dell'esercito.

Art. 16 Le massime espresse nei due ultimi articoli, sono applicabili ai contratti di qualunque siasi natura, relativi all'amministrazione militare.

Art. 17 I Consigli delle Intendenze provinciali, e particolarmente i Sig. Commissarij del Re, ai quali verrà delegata l'ultimazione dei contratti delle sussistenze pel novello anno, sono incaricati di ultimare tali appalti, e di farli tenere alla Intendenza generale dello esercito pel 10 del prossimo Agosto.

Art. 18 La presente istruzione è comune ai contratti, che dovranno farsi presso i Segreti delle Valli de' domini, al di là del Faro, con quelle modifiche però che le circostanze locali, e legislative, non che cardinali di quei Domini, possono richiedere, e che saranno progettate dal Viceintendente in Sicilia, le quali, esaminate, e discusse dal Consiglio della Intendenza generale dell'esercito verranno ammesse.

Art. 19 La presente istruzione, vigerà del pari per le sotto Intendenze distrettuali, allorché presso di queste dovranno solennizzarsi i contratti militari, con quelle eccezioni, che esigeranno la diversità delle corporazioni esistente fra queste ultime, ed i Consigli delle Intendenze provinciali.

Art. 20 Finalmente se mai in un appalto qualunque, delle circostanze imprevedute esigessero di doversi apportare una qualche innovazione alle Leggi, regolamenti, e modelli approvati, esse non potranno mai aver vigore, se non dopo una preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Intendenza generale dell'esercito.

Napoli li 7 Luglio. 1817. Firmati L'Intendente Generale dell'Esercito Presidente, De Medici, Marescialli di campo ordinatore Consigliere, Firmati, Ariola, Celentani, Oliver, Jovene, ordinatore Consigliere, Conte Abberti, Il Segretario Generale dell'Intendenza dello Esercito Segretario del Consiglio, De Gouison, Approvato, Il Capitano Generale, Firmato, Nugent

Napoli 11. Luglio 1817. ¹³⁹

F E R D I N A N D O I

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA. PIACENZA CASTRO &c.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c. &c. &c.

VEDUTO il nostro Real Decreto de' 28 Maggio 1816, con cui abbiamo prescritto che tutte le cauzioni da darsi da' gestori su' diversi servizi del Governo debbano essere in iscrizione sul Gran Libro.

Considerando che la maggior parte di coloro che imprendere possono la fornitura delle sussistenze per uso del nostro reale esercito, non è possidente di tali iscrizioni, e quindi o debbe assoggettarsi a delle spese per ottenere la cessione di queste, ovvero rimanere impossibilitata a concorrere alla fornitura medesima per mancanza della debita malleveria.

Volendo quindi apprestare delle facilitazioni a' concorrenti di siffatta impresa;

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale organizzatore del ramo militare,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Il surriferito decreto de' 28. Maggio 1816 non sarà da ora innanzi applicabile a' fornitori delle sussistenze militari.

ART. 2. Potranno tali individui esibire in luogo della cauzione in iscrizione sul Gran Libro una malleveria in biglietti di reputa, da valere come cambiali, e da rilasciarsi o da ricchi proprietari, o da notari negozianti.

ART. 3. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, ed il Capitan Generale organizzatore del ramo militare sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto -- Firmato FERDINANDO -- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere -- Firmato MARCHESE TOMMASI -- Il Capitan Generale -- Firmato VINCENZI -- Certificato conforme -- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere -- Firmato -- MARCHESE TOMMASI

FERDINANDO I

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
 INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA. PIACENZA CASTRO ec.
 GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO il nostro Decreto degli 11. di Luglio 1817, con cui gli appaltatori delle sussistenze militari furono abilitati a dare la cauzione in biglietti di tenuta;

Volendo estendere, ed ampliare nel tempo stesso una siffatta disposizione per gl' impresarij de' diversi servizi dell' armata.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. A contare dalla data del presente Decreto, i gestori dell' amministrazione militare potranno esibire le cauzioni o in beni fondi, o in iscrizioni sul Gran Libro, o in biglietti di tenuta di ricchi proprietari, o di notorj negozianti, e da valere come cambiali.

ART. 2. Sono esclusi dalle disposizioni espresse nell' articolo precedente i soli collettori delle renote delle scuole militari, i quali non potranno altrimenti dar la cauzione, che in iscrizione sul Gran Libro.

ART. 3. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, il Capitan Generale Comandante in Capo dell' armata, ed il nostro Ministro preso il Luogotenente Generale ne' Domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato --- FERDINANDO --- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere --- Firmato MARCHESE TOMMASI --- Il Capitan Generale --- Firmato NUGENT.

FERDINANDO I

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA. PIACENZA CASTRO ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO il nostro decreto del 13. Marzo 1818. sulle specie di cauzioni che debbono esibirsi da coloro, che intraprendono gli appalti militari.

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale Comandante in Capo dell' Armato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Oltre alle cauzioni determinate dal menzionato decreto, per la sicurezza degli appalti militari, potrà, al bisogno, esigersene un' altra, consistente nell' obbligo del Fornitore a rilasciare fino all' esaurimento dell' intera amministrazione l' importo di una determinata quantità di consegne, che sia equivalente alla cauzione, che dovrebbe dare.

ART. 2. Il Consiglio d' Intendenza Generale dell' Esercito stabilirà l' ammontare delle consegne da ritenersi, onde sia esercitata la ritenuta in conformità dell' articolo precedente.

ART. 3. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze, il Capitan Generale Comandante in Capo, ed il nostro Ministro presso il Luogotenente Generale nei Domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20. Agosto 1818.

Firmato FERDINANDO

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato MARCHESI TOMMASI

Il Capitan Generale
Firmato NUZZI

Per copia conforme
L' Intendente Generale dell' Esercito
Firmato DE MEDICI

